Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 15 luglio 2025
(OR. en)

11329/1/25
REV 1 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2025/0051 (COD)

CODEC 983
ENER 355
ENV 669
CLIMA 255
IND 254
RECH 321
COMPET 700
ECOFIN 963

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale **(prima lettura)** - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

Dichiarazione della Slovacchia

La Slovacchia riconosce il contributo delle misure proposte nel regolamento relativo allo stoccaggio del gas a una maggiore sicurezza energetica dell'Unione e dei suoi Stati membri. Il regolamento accresce inoltre la flessibilità quanto mai necessaria per l'attuazione dell'obbligo di stoccaggio del gas e fornisce utili chiarimenti in merito alla sua applicazione pratica, in particolare per gli impianti di stoccaggio del gas situati in altri Stati membri.

Tuttavia, quanto indicato al considerando 2 in merito al regolamento REPowerEU proposto e la dichiarazione relativa all'opportunità di progredire rapidamente verso la fine delle importazioni di gas originario della Russia non sono accettabili per la Slovacchia per vari motivi.

In primo luogo, il collegamento a una proposta oggetto di un procedimento legislativo in corso è estremamente insolito e può essere ritenuto pregiudizievole per i risultati dei relativi negoziati, mentre devono essere chiariti vari elementi chiave (es. le responsabilità risultanti dalla cancellazione di contratti a lungo termine in materia di gas ecc.).

In secondo luogo, il considerando non ha alcun nesso con alcuna parte del testo legislativo stesso e va ben al di là dell'obiettivo del regolamento sullo stoccaggio del gas. Nello specifico, non può in alcun modo determinare o escludere la fonte di approvvigionamento di gas ai fini del rispetto degli obblighi di cui al regolamento in oggetto.

In considerazione della nostra posizione coerente nei confronti del processo di eliminazione graduale della dipendenza dai combustibili fossili originari della Russia, che è in diretta contraddizione con il considerando 2 del regolamento in oggetto, la Slovacchia si astiene pertanto dal voto sullo stesso.